

Registro Formazione Sicurezza

Contesto

La qualifica degli specialisti Sicurezza è regolamentata dall'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (822.116), art. 1 cpv. 2 e art. 7, questi soggetti sono tenuti a seguire una formazione continua pertinente al proprio ambito lavorativo, allo scopo di approfondire e mantenere aggiornate le proprie conoscenze professionali.

Secondo l'Allegato 2 della Direttiva n. 6508 della CFSL, vi sono delle associazioni in Svizzera preposte alla verifica dei documenti della formazione continua.

Occorre però ricordare che i datori di lavoro sono responsabili della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 82 della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (Lainf) e della tutela della salute ai sensi dell'articolo 6 della Legge sul lavoro (LL). Un'analoga prescrizione è contenuta anche nell'articolo 328 del Codice delle obbligazioni (CO).

Inoltre, il legislatore attribuisce al datore di lavoro una serie di obblighi in virtù dell'articolo 3 e successivi dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI).

Una formazione di base ed una regolare formazione continua consentono al datore di lavoro di documentare facilmente le necessarie attività di formazione dei suoi collaboratori nel campo della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro.

In questo senso, per i collaboratori i quali hanno un coinvolgimento diretto in ambito sicurezza sul lavoro e tutela della salute, e possono secondo necessità anche affiancare gli Specialisti nella realizzazione di misure, è stato creato il registro Formazione Sicurezza, in particolare per le figure di Assistente alla Sicurezza e di Addetto alla sicurezza che svolgono un importante ruolo all'interno di un sistema salute e sicurezza e che necessitano anche loro di tenersi aggiornati.

Registro

In esso vengono registrate le istruzioni e le formazioni inerenti alla sicurezza e alla tutela della salute sul lavoro. Questo registro permette di dimostrare se il collaboratore è sufficientemente formato, in ambito salute e sicurezza per svolgere la mansione che gli viene assegnata.

Nel fascicolo vengono riportate le persone che seguono una formazione come:

- *Assistente della Sicurezza, corso della durata minima di 6 gg*
- *Addetto alla Sicurezza, corso della durata minima di 2 gg*

Queste figure sottopongono ad HSE-Ticino la richiesta di iscrizione, tramite apposito formulario allegando l'attestato del corso di formazione conseguito.

Elementi riportati sul registro: ID; Nome; Cognome; Titolo; Settore

- Validazione** La validazione del corso seguito viene eseguita in modo indipendente da HSE-Ticino a seconda della tipologia di corso e dell'ente di formazione. Gli enti registrati sono presenti su un registro apposito.
- Iscrizione** L'iscrizione sul registro avviene a seguito della ricezione della richiesta e del pagamento della tassa. La stessa può essere effettuata unicamente dalla data di validazione del corso.
- Mantenimento** *Per continuare ad essere presenti sul registro occorre dimostrare annualmente di aver frequentato almeno 4 h di corso/corsi di formazione inerenti alla propria formazione e legati alla tipologia di settore. La modalità con cui avviene la validazione dei corsi è già descritta in questo regolamento.*
- Tassa** Viene richiesta una tassa di CHF 10.- per la registrazione iniziale, ed una tassa successiva di CHF 10.-/anno per l'aggiornamento del registro.
- Reclami** Il trattamento dei reclami è di competenza del comitato. Eventuali ricorsi vanno fatti in forma scritta inviando i documenti giustificativi presso la segreteria entro i 30 giorni successivi alla decisione contestata.
- Esclusione** In caso di mancato pagamento della fattura entro i termini stabiliti, HSE-Ticino si riserva il diritto di escludere la persona dal registro. In ogni caso per rientrare sul registro occorre aver pagato le fatture precedenti.